SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 luglio 1999, n. **225.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 131.

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis.* — *1.* All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate".

Art. 1-*ter.* — *1.* All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:

"*1*-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali".

Art. 1-*quater.* — *1.* All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti"».

All'articolo 2:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del Contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni»; *al secondo periodo, le parole:* «Ministero medesimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero di grazia e giustizia».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* — *1.* Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.

2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4021):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro dell'interno (JERVOLINO RUSSO) e dal Ministro delle comunicazioni (CARDINALE) il 15 maggio 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 maggio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 maggio 1999.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18, 19, 25 maggio 1999 ed il 1º giugno 1999.

Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6141):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 giugno 1999, con pareri delle commissioni V, VII, IX e XI, nonché del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla I commissione il 23, 29, 30 giugno 1999 ed il 6 luglio 1999.

Esaminato in aula il 7 luglio 1999 ed approvato, con modificazioni, l'8 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4021-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 luglio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 luglio 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 13 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 72. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 23 luglio 1999.

99G0306

LEGGE 13 luglio 1999, n. **226.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1999, N. 132

All'articolo 1:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In dette ordinanze sono, altresì, adottate le disposizioni e fissati i termini per il completamento degli accertamenti tecnici, ai fini della definitiva delimitazione dei territori interessati dal sisma »;

al comma 2, al primo periodo, le parole da: « dalla data di entrata in vigore » *fino a:* « il programma finanziario » *sono sostituite dalle seguenti:* « a decorrere dal termine fissato per il completamento degli accertamenti tecnici ai sensi del medesimo comma 1, con deliberazione delle rispettive Giunte, i rispettivi programmi finanziari »; *al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , ivi compresi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili oggetto di sgombero per inagibilità conseguente a dissesti idrogeologici verificatisi anteriormente al sisma del 9 settembre 1998 nei territori individuati dalle ordinanze di cui al comma 1, e per i quali non sono stati concessi altri contributi »; *al terzo periodo, dopo la parola:* « Basilicata » *sono inserite le seguenti:* « , sulla base degli accertamenti tecnici e dei criteri di intervento di cui al comma 1, » *e le parole:* « sulla base delle disponibilità di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « utilizzando fino ad un importo di lire 5 miliardi annui dei contributi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « 30 marzo 1998, n. 61, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: « delle disponibilità » *sono inserite le seguenti:* « derivanti dai mutui »;

al comma 4, dopo le parole: « 30 marzo 1998, n. 61, » *sono inserite le seguenti:* « e successive modificazioni, »; *le parole:* « in funzione alle esigenze » *sono sostituite dalle seguenti:* « in funzione delle esigenze » *e le parole:* « citato decreto-legge n. 6 del 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis.* *(Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo).* — *1.* I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999 e residenti alla data del 9 settembre 1998 nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria e Cam-

pania interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati a domanda, anche se già incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze del sisma.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuta ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, collocati in congedo anticipato ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".

2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"*4.* I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997,

ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato".

2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".

2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

"*5-bis.* Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato" »;

al comma 3, dopo le parole: « n. 6 del 1998, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"*6-ter.* I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il

locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni".

3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze".

3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:

"*1-bis.* I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998,

n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto".

3-quinquies. Dopo il comma *6-novies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:

"*6-decies.* In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-*bis*.

6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.

6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *6-undecies*, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni".

3-sexies. I contributi di cui al comma *3-quinquies* sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente: "Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore *pro-capite* mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro".

3-octies. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dare corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati.

3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," è inserita la seguente: "Piacenza,".

3-decies. Al comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".

3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.

3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche »;

al comma 5, le parole: « 30 gennaio 1998, n. 6, è prorogato al 20 luglio 2000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000 »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al

30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1998 ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. *(Agevolazioni fiscali). 1.* Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilità complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 3-*ter*. *(Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). 1.* I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se già adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.

ART. 3-*quater*. *(Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche). 1.* Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori

della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.

ART. 3-*quinquies*. *(Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi). 1.* I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito Centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condizioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « per i medesimi anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il medesimo anno ».

All'articolo 5:

nella rubrica le parole: « e Toscana » *sono sostituite dalle seguenti:* « , Toscana e Piemonte »;

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998 »;

al comma 3, le parole: « e Toscana attuano, » *sono sostituite dalle seguenti:* « , Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, » *e dopo le parole:* « 4 febbraio 1992, n. 225 » *sono inserite le seguenti:* « , e nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni »;

al comma 4, le parole: « citato decreto-legge n. 6 del 1998 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis.* *(Proroga di termine).* *1.* Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002 ».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici e le modalità di cui agli articoli 4, comma 6, 5, comma 4, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, fatte salve le misure già stabilite nelle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 1998, si applicano, in luogo dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, quelli di cui al comma 1, lettera *a)*, e al comma 2-*bis* dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Nelle aree direttamente investite dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte è vietato procedere alla ricostruzione di manufatti ed immobili distrutti e alla riparazione di quelli gravemente danneggiati oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale, nonché realizzare nuovi insediamenti anche produttivi. Le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999, provvedono alla individuazione e perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico interessate dalle predette calamità. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della

protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. In tali aree ad elevato rischio idrogeologico sono dettate misure di salvaguardia fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 per i quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e sono state fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima riperimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuata sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive riperimetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione o con la provincia, ove delegata, le aree per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle unità immobiliari totalmente distrutti o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale o con l'amministrazione provinciale, ove delegata, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ed altresì dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. La superficie delle aree per la ricostruzione, nonché i parametri e gli indici edificatori per esse stabiliti, devono essere strettamente commisurati all'entità delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4; possono essere ammessi per le predette unità immobiliari limitati incrementi delle superfici edilizie correlati esclusivamente a comprovabili necessità di adeguamenti funzionali e igienico-sanitari, previsti dalle norme tecniche. Le predette aree sono acquisite, tramite espropriazione, al patrimonio del comune e conseguentemente cedute ai soggetti proprietari delle unità immobiliari da ricostruire ad un prezzo pari al costo di acquisizione, maggiorato di quello delle opere di urbanizzazione realizzate. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune »;

al comma 5, al primo periodo, dopo la parola: « edilizie, » *sono inserite le seguenti:* « o di tutela paesistico-ambientale, »; *dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* « Nel caso sia stata presentata richiesta di sanatoria e l'istruttoria non sia conclusa, la corresponsione dell'indennizzo è sospesa fino all'adozione dell'eventuale provvedimento di sanatoria »;

al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per l'erogazione dei contributi le regioni possono avvalersi dei sindaci dei comuni territorialmente competenti ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-*bis*. – *(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994)*. 1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "ordini di accreditamento" sono inserite le seguenti: "da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente" ».

All'articolo 7:

al comma 2, dopo le parole: « lire 304 miliardi » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 1999 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Emilia-Romagna e di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 in favore della regione Piemonte. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse alle campagne antincendio boschivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'attività antincendi boschivi »; *all'ultimo periodo sono soppresse le parole:* « e successivi »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole »;

al comma 3, dopo le parole: « sono reperite » *sono inserite le seguenti:* « direttamente o anche » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il Centro polifunzionale di protezione civile può essere

utilizzato per l'espletamento di servizi a favore di terzi ed i relativi proventi affluiscono in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per la protezione civile »;

al comma 7, le parole: « nonché quelli » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché a quelli » *e dopo le parole:* « legge 8 agosto 1985, n. 424, » *sono inserite le seguenti:* « il cui ammortamento risulta scaduto »;

al comma 8, dopo le parole: « per l'anno finanziario 1999 » *è soppressa la parola:* « e » *e dopo le parole:* « all'unità previsionale di base 6.2.1.2 » *sono inserite le seguenti:* « – fondo per la protezione civile, »;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« *8-bis.* Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"*4.* I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" ».

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis.* – *(Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali). 1.* Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di protezione e di miglioramento delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.

2. Nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o degli equivalenti Corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e della deliberazione del CIPE del 21 settembre 1993, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1993, e successive modificazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 9:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998, in materia di rischio idrogeologico »;

al comma 1, capoverso 1, le parole da: « e la perimetrazione » *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* « delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime »;

*al comma 2, capoverso 1-*bis, *al primo periodo, le parole:* « 30 settembre 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1999 »; *le parole:* « , ove non si sia già proceduto, » *sono soppresse; le parole:* « piani stralcio di bacino » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani straordinari » *e le parole:* « più elevato » *sono sostituite dalle seguenti:* « più alto »; *al secondo periodo, le parole:* « piani stralcio » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani straordinari »; *il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « I piani straordinari contengono in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale »; *al quinto periodo, le parole:* « 30 settembre 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 ottobre 1999 »; *al sesto periodo, le parole:* « dei piani di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di detti piani »; *al settimo periodo, la parola:* « Ministero » *è sostituita dalla seguente:* « Ministro »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « I piani straordinari approvati possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della messa in sicurezza delle aree interessate »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* I piani straordinari di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono predisposti tenendo conto, per i territori interessati, delle perimetrazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « piani stralcio » *sono sostituite dalle seguenti:* « piani straordinari »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"*2-ter.* Per la realizzazione degli interventi previsti dai piani straordinari di cui al comma 1-*bis* il Ministero dell'ambiente può

assumere impegni pluriennali di spesa per gli esercizi 1999 e 2000, nei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 2" »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « Il secondo » *sono inserite le seguenti:* « ed il terzo » *e le parole:* « è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono sostituiti »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito dal seguente:

"*4-bis.* Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già espletati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è considerata utile l'anzianità di servizio prestato nella carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104" ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis.* *(Atto di indirizzo e coordinamento).* *1.* Su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere integrato o modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, recante l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6028):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro dell'interno (Russo JERVOLINO) il 15 maggio 1999.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 15 maggio 1999 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X, XIII, XIV, del comitato per la legislazione e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 19, 25 maggio 1999; 1°, 2, 15, 16, 17 giugno 1999.

Esaminato in aula il 18 giugno 1999 e approvato il 22 giugno 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4124):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 25 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 30 giugno 1999.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 30 giugno 1999 e il 6 luglio 1999.

Esaminato in aula il 7 luglio e approvato l'8 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 23 luglio 1999.

99G0304

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1999.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dall'on. Laura Pennacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Considerato che il Sottosegretario di Stato al Tesoro, bilancio e programmazione economica on. Laura Pennacchi, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Laura Pennacchi, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 6

99A5854

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 1999.

Sospensione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta F.lli Jagher S.a.s., in Tonadico.

IL DIRETTORE DELLE ENTRATE
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 16 gennaio 1999 con la quale la ditta F.lli Jagher S.a.s., con sede in Tonadico (Trento), ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette afferente l'anno d'imposta 1991 iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di novembre 1997 e febbraio 1998 per l'importo residuo di L. 43.495.970 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Vista la circolare n. 260/E/II/3/98/157582 del 5 novembre 1998 con la quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Vista la idonea garanzia fidejussoria prestata a copertura dell'intero debito erariale;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 43.495.970 dovuto dalla ditta F.lli Jagher S.a.s. a titolo di Ilor anno 1991 di cui alla cartella di pagamento n. 7800002/407, è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo Valsugana, con proprio decreto, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il debito garantito da polizza fidejussoria verrà incamerato dall'erario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 16 giugno 1999

Il direttore: SIMEONE

99A5822

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Casa Felice - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cava dei Tirreni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Casa Felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa Felice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita in data 23 maggio 1977 con atto a rogito del notaio avv. Renato Tafuri di Cava dei Tirreni (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 7 giugno 1977, è sciolta d'uffi-

cio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, e la dott.ssa Raffaella Liguoro, con studio in Salerno, via Sichelmanno, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5771

DECRETO 15 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Temporany Service - Società cooperativa a r.l.», in Monteveglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 maggio 1996 e 25 novembre 1996, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bologna nei confronti della società cooperativa «Temporany Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monteveglio (Bologna);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Temporany Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monteveglio (Bologna), costituita in data 24 settembre 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Teresa Benedetti di Bologna, omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 31 ottobre 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Macrì Vittorio, con studio in Bologna, via S. Stefano, 97, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5772

DECRETO 21 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 1° gennaio 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «C.C.M. - Società cooperativa costruttori molisani», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito notaio Antinucci Rosa, in data 7 ottobre 1991, repertorio n. 16356, registro società n. 1992, tribunale di Larino, B.U.S.C. numero 1176/259931;

2) società cooperativa «Coop.A.T. - Cooperativa alimentaristi termolesi», con sede in Termoli (Campobasso), costitita per rogito notaio Zanolini Massimo, repertorio n. 14459, in data 15 novembre 1984, registro società n. 1050, tribunale di Larino, B.U.S.C. numero 881/211416.

Il presente decreto verrà tramesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 21 giugno 1999

p. *Il direttore:* MAURIZIO

99A5773

DECRETO 23 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova San Michele», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 10 marzo 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Nuova San Michele», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Nuova San Michele», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 44 del 1° giugno 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova San Michele» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Romana Villoresi in data 23 aprile 1974, repertorio n. 8235, registro società n. 22946 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3229/133368, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 23 giugno 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A5774

DECRETO 23 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Granducato», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 novembre 1994, eseguita nei confronti della cooperativa «Granducato», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa «Granducato», pubblicato nel foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 40 del 18 maggio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Granducato» con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Luigi Aricò in data 25 ottobre 1991, repertorio n. 19793, registro società n. 60590 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 5365/256696, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 23 giugno 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A5775

DECRETO 24 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sans Souci», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sans Souci», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Nannarone in data 9 giugno 1962, repertorio n. 4420, registro società n. 1334/62, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1440/73323.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 giugno 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A5776

DECRETO 24 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alare», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Alare», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicolò Bruno in data 15 settembre 1989, repertorio n. 93805, registro società n. 7995, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31958/248329.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 giugno 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A5777

DECRETO 29 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Popoli 2 a r.l.», in Sulmona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 1° giugno 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Popoli 2 a r.l.», sede in Sulmona, BUSC n. 1666/212378, costituita per rogito del notaio Gaudiosi Giuseppe, repertorio n. 41057 omologata in data 5 giugno 1985, iscritta al n. 1359 del registro delle società del tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 29 giugno 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A5778

DECRETO 29 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gestione centri sport turismo ricerca ecologica - Piviere a r.l.», in Campo di Giove.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 1° giugno 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Gestione centri sport turismo ricerca ecologica - Piviere a r.l.», sede in Campo di Giove (L'Aquila), B.U.S.C. n. 1424/197498, costituita per rogito del notaio Pettinelli Francesco, repertorio n. 92302, omologata in data 15 marzo 1983, iscritta al n. 1078 del registro delle società del tribunale di Sulmona.

L'Aquila, 29 giugno 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A5779

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Cofinanziamento maggiori oneri per interventi fondo sociale europeo per indicizzazione Q.C.S. obiettivo 3, Docup obiettivo 4 e riprogrammazione automatica obiettivi 1 e 5-*B*, nonché riduzioni autorizzazioni di spesa annualità 1998-1999. (Deliberazione n. 56/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio delle Comunità europee numeri 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visti i quadri comunitari di sostegno, i documenti unici di programmazione e i programmi operativi approvati dalla Commissione europea, contenenti gli interventi di fondo sociale europeo 1994/1999;

Viste le determinazioni assunte in ambito comitati di sorveglianza obiettivi 1, 3 e 4 riguardanti la riprogrammazione automatica dell'obiettivo 1 e la determinazione e l'attribuzione delle risorse derivanti dall'indicizzazione degli obiettivi 3 e 4 1998-1999;

Vista la nota n. 5/608/R del 17 marzo 1999, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento politiche di coesione con la quale sono state notificate alla C.E. le decisioni adottate nel comitato di sorveglianza Q.C.S. obiettivo 1 del 10 marzo 1999;

Viste le note numeri 5481/7 e 5486/7 del 28 gennaio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali sono state notificate alla C.E. le decisioni adottate nei comitati di sorveglianza obiettivi 3 e 4;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di tener conto anche degli effetti determinati dalle decisioni dei predetti comitati in sede di determinazione delle quote di cofinanziamento nazionale;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha richiesto con nota fax del 24 marzo 1999 lo spostamento di parte delle risorse di quota nazionale per l'annualità 1999 nell'ambito del P.O Emergenza occupazionale Sud obiettivo 1 dall'autorizzazione di spesa ex lege n. 183/1987 a quella di cui all'art. 18 della legge n. 845/1978 (Altri interventi pubblici);

Considerato che, per il POM Formazione formatori e Formazione funzionari P.A., obiettivo 1, occorre operare le riduzioni stabilite in Comitato di sorveglianza (quota 1998-1999) pari a 6,7 Meuro per il sottoprogramma Formazione formatori e 3 Meuro per il sottoprogramma Formazione funzionari P.A. per cui si riduce di conseguenza il corrispondente cofinanziamento della quota nazionale di L. 6,260 miliardi;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla C.E. a seguito della riprogrammazione automatica in favore dei PP.OO. obiettivo 1 delle regioni Basilicata e Molise in misura pari, rispettivamente, a 15 Meuro e 5 Meuro, occone assicurare il cofinanziamento corrispondente di quota nazionale, valutato in L. 12,908 miliardi;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla Commissione europea pari a Meuro 22,435 a titolo di indicizzazione del Q.C.S. obiettivo 3 (annualità 1998) e del Docup obiettivo 4 (annualità 1998-1999) occorre assicurare un fabbisogno di quota nazionale valutato in L. 53,094 miliardi;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla Commissione europea con decisione C(98)2335 del 4 agosto 1998, a favore del Docup obiettivo 5*b* della regione Umbria, per interventi nelle aree terremotate, pari a 10,907 Meuro a valere sul Fondo sociale europeo occorre assicurare un fabbisogno di quota nazionale valutato in L. 21,119 miliardi;

Considerato che a fronte delle maggiori risorse rese disponibili dalla Commissione europea con decisione C(98)2336 del 4 agosto 1998, a favore del Docup obiettivo 5b della regione Marche, per interventi nelle aree terremotate, pari a 7,437 Meuro a valere sul Fondo sociale europeo occorre assicurare un fabbisogno di quota nazionale valutato in L. 17,599 miliardi;

Considerato, pertanto, di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 nella complessiva misura di L. 86,091 miliardi;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 30629 del 20 aprile 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale degli interventi di Fondo sociale europeo, relative all'integrazione per indicizzazione dei programmi operativi obiettivi 3 e 4, quali risultanti dall'allegata tabella *A*, sono assicurate: quanto a 37,124 miliardi di lire dalle disponibilità del Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987; quanto a 9,237 miliardi di lire dai bilanci regionali e quanto a 6,733 miliardi di lire dai contributi di operatori privati.

2. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale degli interventi di Fondo sociale europeo, relative all'integrazione per riprogrammazione automatica dei programmi operativi obiettivo 1 delle regioni Basilicata e Molise, quali risultanti dalla allegata tabella *A*, sono assicurate quanto a 10,249 miliardi di lire dalle disponibilità del Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987, quanto a 2,562 miliardi di lire dai bilanci regionali e quanto a 0,097 miliardi di lire da contributi di operatori privati.

3. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale degli interventi di Fondo sociale europeo relative all'integrazione pro-aree terremotate per i Docup obiettivo 5*b* delle regioni Umbria e Marche, quali risultanti dall'allegata tabella *A*, rispettivamente pari a 21,119 miliardi di lire e a 17,599 miliardi di lire sono assicurate a carico del Fondo di rotazione ex art. 5, della legge n. 183/1987.

4. Nell'ambito delle risorse assegnate con delibera n. 51, del 6 maggio 1998, in favore del P.O. emergenza occupazionale Sud obiettivo 1 (annualità 1999), viene destinato un contributo di 5 miliardi di lire a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 della legge n. 845/1978 (Altri interventi pubblici), con contestuale corrispondente riduzione della quota già posta a carico della legge n. 183/1987 (v. tabella *B*).

5. Il fondo di rotazione effettua i pagamenti di competenza sulla base della normativa vigente e fino a quando perdura l'intervento comunitario.

6. La quota nazionale di cofinanzamento dell'annualità 1998 prevista dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123, del 29 maggio 1997) del POM Formazione formatori è ridotta di lire 4,324 miliardi relativamente all'autorizzazione di spesa «Altri interventi pubblici» e la quota per l'annualità 1999 prevista dalla delibera CIPE n. 51 del 6 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998) del POM Formazione funzionari P.A. è ridotta di lire 1,936 miliardi relativamente all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 (v. tabella *B*). Sono fatti salvi gli effetti fin qui prodotti dalle richiamate delibere.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 377

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO

INTEGRAZIONE 1999

OBIETTIVO 3

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987		Regioni		Privati		Totale cofinanziamento nazionale	
	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire
Piemonte	2.381.031	4.610.319	595.258	1.152.580	—	—	2.976.289	5.762.899
Trento	2.381.031	4.610.319	595.258	1.152.580	—	—	2.976.289	5.762.899
Emilia Romagna	2.381.031	4.610.319	595.258	1.152.580	—	—	2.976.289	5.762.899
Parco progetti	7.161.191	13.866.000	1.767.832	3.423.000	—	—	8.929.023	17.289.000
Totale . . .	14.304.284	27.696.957	3.553.606	6.880.740	—	—	17.857.890	34.577.697

OBIETTIVO 4

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987		Regioni		Privati		Totale cofinanziamento nazionale	
	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire
Piemonte	1.339.175	2.593.004	334.536	647.752	956.186	1.851.434	2.629.897	5.092.190
Bolzano	1.540.206	2.982.255	385.052	745.565	1.100.516	2.130.896	3.025.774	5.858.716
Emilia Romagna	1.989.175	3.851.580	497.422	963.143	1.420.619	2.750.702	3.907.216	7.565.425
Totale . . .	4.868.556	9.426.839	1.217.010	2.356.460	3.477.321	6.733.032	9.562.887	18.516.331

OBIETTIVO 1

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987		Regioni		Privati		Totale cofinanziamento nazionale	
	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire
Basilicata	3.960.000	7.667.629	990.000	1.916.907	50.000	96.813	5.000.000	9.681.349
Molise	1.333.333	2.581.693	333.333	645.423	—	—	1.666.666	3.227.116
TOTALE . . .	5.293.333	10.249.322	1.323.333	2.562.330	50.000	96.813	6.666.666	12.908.465

OBIETTIVO 5-*b*

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987		Regioni		Privati		Totale cofinanziamento nazionale	
	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire	Euro	Migliaia di lire
Umbria	10.906.900	21.118.700	—	—	—	—	10.906.900	21.118.700
Marche	9.089.190	17.599.125	—	—	—	—	9.089.190	17.599.125
TOTALE . . .	19.996.090	38.717.825	—	—	—	—	19.996.090	38.717.825
TOTALE COMPLESSIVO . . .	44.462.263	86.090.943	6.093.949	11.799.530	3.527.321	6.829.845	54.083.533	104.720.318

TABELLA *B*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO

RIDUZIONI AUTORIZZAZIONI DI SPESA QUOTA NAZIONALE 1998-1999

(Valori in migliaia di lire - tasso di conversione lira/euro: 1936,27)

Delibera CIPE del 21 marzo 1997

1998	Altri interventi pubblici
POM Formazione formatori	– 4.324.000

Delibera CIPE n. 51 del 6 maggio 1998

1999	Legge n. 183/1987	Legge n. 845/1978
POM Formazione funzionari P.A..	– 1.936.000	—
POM Emergenza occupazione Sud	– 5.000.000	+ 5.000.000

99A5790

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Fondo sanitario nazionale parte corrente 1996, ripartizione finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. (Deliberazione n. 62/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, che ridetermina l'onere delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobte 1992, n. 421;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale la Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dal predetto decreto legislativo n. 502/1992 e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Considerato che, avendo il Ministero della sanità acquisito i dati definitivi di spesa relativi all'assistenza agli hanseniani per l'anno 1996 occorre assegnare alle regioni interessate la quota di rispettiva spettanza;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 26 marzo 1999;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 18 marzo 1999;

Delibera:

Per le esigenze di finanziamento dell'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico è assegnata alle regioni interessate la somma di L. 3.668.950.000 (euro 1894854,54) a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1996. Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 373

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996 PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO PER GLI HANSENIANI (LEGGE N. 126/1980 E SUCC.).

(in milioni di lire e di euro)

REGIONI	Assegnazioni	Importi in Euro
Piemonte	51.739.000	26720,96
Lombardia	32.823.000	16951,66
Veneto	27.015.000	13952,08
Liguria	521.926.000	269552,28
Emilia Romagna	34.693.000	17917,44
Toscana	124.706.000	64405,27
Umbria	0	0,00
Marche	26.305.000	13585,40
Lazio	52.080.000	26897,08
Abruzzo	36.965.000	19090,83
Molise	35.836.000	18507,75
Campania	256.871.000	132662,80
Puglia	1.118.337.000	577572,86
Basilicata	11.315.000	5843,71
Calabria	717.960.000	370795,40
Sicilia	451.231.000	233041,36
Sardegna	169.148.000	87357,65
TOTALE GENERALE . . .	3.668.950.000	1.894.854,54

99A5791

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse ai sensi della delibera CIPE n. 4 del 22 gennaio 1999. (Deliberazione n. 65/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (euro 6,301 mld.) per il periodo 1999-2004;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 54, comma 2, estende le agevolazioni per le attività produttive nelle aree depresse previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella *C*, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi di lire (euro 5,733 mld.), finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 4/99 in data 22 gennaio 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999), con la quale le suddette risorse vengono assegnate secondo l'articolazione, per tipologia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa;

Vista la nota n. 1186 del 13 aprile 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale viene richiesta un'ulteriore assegnazione di lire 8 miliardi per la realizzazione di alcuni progetti-pilota nel settore del commercio, finalizzati alla sperimentazione di nuove strutture di distribuzione-somministrazione o alla rivitalizzazione ed alla integrazione della struttura distributiva dei centri storici o sezioni omogenee degli stessi, alla luce della recente riforma del settore varata con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Considerato che l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2948 del 25 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999) pone parte del costo di ulteriori interventi intesi a fronteggiare l'emergenza igienico-sanitaria-ambientale nella regione Campania (200 miliardi di lire), in particolare nel settore dello smaltimento dei rifiuti, a carico delle risorse specificatamente attribuite alle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma con la precitata delibera n. 4/99;

Ritenuto pertanto che tale assegnazione deve essere considerata quale anticipazione, alla regione e al settore, sulle future assegnazioni che questo comitato disporrà in sede di riparto delle risorse riservate alle intese istituzionali di programma dalla predetta delibera del 22 gennaio 1999;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la realizzazione di alcuni progetti-pilota che risultino in linea

con la nuova normativa di settore, alla luce di quanto precisato in seduta dal sottosegretario competente in ordine alle finalità ed alle procedure attuative delle relative misure;

Ritenuto di disporre un'assegnazione straordinaria a favore della regione Puglia, da destinare - sulla base di intese intercorrenti tra la regione Puglia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - ad interventi urgenti coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della situazione di emergenza legata alla grave crisi in atto nei Balcani;

Delibera:

1. A valere sullo stanziamento complessivo di 400 miliardi di lire (euro 0,207 mld.) destinato alla «promozione imprese e politiche lavoro» dalla delibera n. 4/99 del 22 gennaio 1999, sono assegnati:

100 miliardi alla regione Puglia, da finalizzare - sulla base di intese intercorrenti tra la regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - ad interventi coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della situazione di emergenza in atto nel territorio pugliese;

8 miliardi di lire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la realizzazione dei progetti-pilota nel settore del commercio specificati in premessa, per la cui attuazione si farà riferimento, per quanto applicabili, alle procedure concorsuali in uso nei programmi a cofinanziamento comunitario per l'individuazione del soggetto attuatore, la selezione dei progetti, la convenzione o il contratto di finanziamento, le erogazioni, i controlli ed il monitoraggio delle iniziative.

2. L'importo di 200 miliardi di lire (euro 0,103 mld.) per gli interventi nella regione Campania previsti dall'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, meglio specificata in premessa, posto a carico dello stanziamento complessivo di 3.500 miliardi di lire riservato ad «infrastrutture (ricomprese nelle intese)» dalla citata delibera n. 4/99, è imputato, in ragione di 100 miliardi di lire (euro 0,052 mld.), sullo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1999 e, per i restanti 100 miliardi di lire, sullo stanziamento relativo all'anno 2000. Di tale assegnazione si terrà conto nella successiva ripartizione tra regioni e tra settori, rappresentando l'assegnazione medesima un'anticipazione delle risorse spettanti, rispettivamente, alla regione Campania ed al Ministero dell'ambiente.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 374

99A5792

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Contratti d'area: integrazione direttive e criteri. (Deliberazione n. 81/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti disposizioni, tra l'altro, in materia di contratti d'area;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi, finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata, così come modificata dalla delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Viste le delibere CIPE n. 86 del 23 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997; n. 32 del 17 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1998; n. 70 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998 e n. 4 del 22 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999, con le quali si è provveduto alla complessiva assegnazione delle risorse per il finanziamento dei contratti d'area;

Vista la delibera CIPE n. 19 del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998, che ha indicato i criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Ritenuto che in considerazione dei contratti d'area e dei protocolli aggiuntivi già stipulati alla data della presente delibera sono stati avviati interventi considerevoli a fronte delle situazioni di crisi ed emergenze individuate;

Tenuto conto delle disponibilità finanziarie nell'ambito delle risorse già destinate ai contratti d'area con delibera CIPE n. 4 del 22 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999;

Considerate le istruttorie bancarie in corso e in via di definizione, nonché quelle già concluse in relazione a contratti d'area proposti;

Considerato l'accordo tra Governo e parti sociali indicate all'art. 2, comma 203, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le quali le parti hanno convenuto sulla necessità di indicare nuovi criteri, più selettivi, per l'attivazione di altri contratti d'area;

Ritenuto necessario dettare direttive per la definizione delle situazioni in corso e criteri di massima per regolare la presentazione di eventuali protocolli aggiuntivi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ferma restando la stipula dei contratti d'area previsti nelle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981, la stipula dei contratti d'area è consentita nei soli casi in cui, alla data della presente delibera, l'istruttoria bancaria sia conclusa e la stessa sia pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 in cui siano presenti le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Dalla data di emanazione della presente delibera, nell'ambito delle risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sarà consentito eccezionalmente il finanziamento di protocolli aggiuntivi a contratti d'area già stipulati o a contratti in via di stipula ai sensi del punto 1., in presenza di richiesta motivata che espliciti le effettive necessità nonché le finalità e gli obiettivi del protocollo che devono essere coerenti con le finalità del contratto d'area, previa valutazione del «Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione», sentite le parti sociali, sulla base di un monitoraggio relativo allo stato di attuazione del contratto d'area principale. Nella valutazione e nel finanziamento di detti protocolli aggiuntivi sarà data priorità alle aree di cui all'obiettivo 1.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 370

99A5793

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 luglio 1999.

Relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 1207-G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto legislativo che individua l'ambito di applicazione del decreto stesso e l'art. 6, comma 1, lettera *b),* che attribuisce all'ISVAP il potere di prevedere informazioni integrative o più dettagliate nonché documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Ritenuta la necessità che le imprese di assicurazione e riassicurazione forniscano all'ISVAP, a fini di vigilanza, informativa sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente provvedimento l'espressione:

a) «relazione semestrale» indica la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio;

b) «relazione semestrale consolidata» indica la relazione sull'andamento della gestione del complesso delle imprese del gruppo relativa al primo semestre dell'esercizio;

c) «imprese» indica le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica di cui all'art. l, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le sedi secondarie di cui all'art. l, comma 2, del medesimo decreto;

d) «società di revisione» indica le società iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) «d.lgs. n. 173/1997» indica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione individuato dall'art. 1 del d.lgs. n. 173/1997.

Art. 3.

Relazione semestrale dell'impresa

1. Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale secondo quanto disposto dagli articoli successivi.

2. La relazione semestrale si compone di prospetti contabili e del commento.

Art. 4.

Prospetti contabili

1. I prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale ed al conto economico sono redatti in conformità rispettivamente agli allegati I e II al presente provvedimento.

Art. 5.

Commento

1. Il commento deve contenere le informazioni atte ad illustrare la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili, e i criteri di valutazione utilizzati, per consentire di valutare la gestione dell'impresa ed il risultato di periodo.

2. Il commento deve, inoltre, indicare gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'impresa nonché fornire informazioni sull'andamento degli affari che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

3. Il commento è redatto in conformità agli schemi e alle disposizioni contenute nell'allegato III al presente provvedimento. Nel commento, oltre alle informazioni richieste, sono riportate le altre informazioni complementari utili ai fini di cui al comma 1.

Art. 6.

Relazione semestrale consolidata

1. Le imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi degli articoli 58 e 60 del d.lgs. n. 173/1997 redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in aggiunta alla relazione semestrale dell'impresa.

2. La relazione semestrale consolidata si compone di prospetti contabili e del commento.

3. I prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale e al conto economico sono redatti in conformità agli allegati IV e V al presente provvedimento.

4. Il commento, redatto in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato VI al presente provvedimento, deve contenere le informazioni atte ad illustrare la situazione patrimoniale e l'andamento economico del semestre, rappresentati nei prospetti contabili, e i criteri di valutazione utilizzati, per consentire di valutare la gestione del complesso delle imprese del gruppo ed il risultato di periodo. Nel commento, oltre alle informazioni richieste, sono riportate le altre informazioni complementari utili ai fini di cui al presente comma e le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 5.

Art. 7.

Principi di redazione e criteri di valutazione

1. Alla relazione semestrale si applicano i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti per il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e, ove l'impresa sia tenuta alla redazione della relazione in forma consolidata, anche quelli prescritti per il bilancio consolidato.

2. In relazione alle riserve tecniche le imprese illustrano, nel commento-parte B, le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 1, se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.

3. Qualora, in casi eccezionali, le imprese utilizzino criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio, è data espressa indicazione nel commento dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.

Art. 8.

Relazione della società di revisione

1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della

relazione semestrale, la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della società di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del d.lgs. n. 173/1997. La società di revisione si avvale di un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942 n. 194.

2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale e alla relazione semestrale consolidata.

3. Alla relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

Osservazioni del collegio sindacale

1. La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell'impresa trasmettono la relazione semestrale al collegio sindacale entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

Art. 10.

Giudizio dell'attuario incaricato

1. L'attuario incaricato di cui all'art. 20-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, introdotto dall'art. 79 del d.lgs. n. 173/1997, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale, dandone adeguata illustrazione. La suddetta nota è trasmessa all'ISVAP unitamente ai prospetti tecnici di vigilanza di cui al successivo art. 12.

Art. 11.

Termine di trasmissione all'ISVAP

1. La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata, corredate della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, sono trasmesse all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, è trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.

3. Per le sedi secondarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, la relazione semestrale è redatta dal rappresentante generale per l'Italia e trasmessa all'ISVAP corredata della relazione di cui all'art. 8, entro il termine stabilito dal comma 1.

Art. 12.

Prospetti tecnici di vigilanza

1. L'ISVAP stabilisce con propria circolare i prospetti che le imprese trasmettono entro gli stessi termini di cui all'art. 11, ai fini dell'acquisizione da parte dell'ISVAP medesimo, in forma standardizzata, di dati e informazioni riferiti al semestre.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. È facoltà dell'impresa allegare alla relazione semestrale e alla relazione semestrale consolidata il rendiconto finanziario.

2. Per la relazione semestrale dell'esercizio 1999 e per la relazione semestrale consolidata dell'esercizio 2000 può essere omesso, nei prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

3. La relazione semestrale è redatta in milioni di lire e la relazione semestrale consolidata è redatta in miliardi di lire. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, la relazione semestrale è redatta in migliaia di euro e la relazione semestrale consolidata è redatta in milioni di euro.

4. Le imprese che esercitano congiuntamente l'attività assicurativa nei rami danni e vita trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata in tre copie; le altre imprese, ivi comprese quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, in due copie. Un esemplare della relazione da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP è sottoscritto in originale rispettivamente dal rappresentante della società di revisione e dai componenti del collegio sindacale.

5. È abrogata la circolare ISVAP n. 248 del 9 giugno 1995.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal primo semestre dell'esercizio 1999 per la relazione semestrale dell'impresa e a partire dal primo semestre dell'esercizio 2000 per la relazione semestrale consolidata.

Art. 15.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1999

Il presidente: MANGHETTI

SOCIETÀ: ....

Sede: ....

RELAZIONE SEMESTRALE AL

IMPRESA: ....

STATO

ATTIVO	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato	1	75	149
B. Attivi immateriali			
1. Spese di acquisizione da ammortizzare	2	76	150
2. Altri attivi	3	77	151
Totale	4	78	152
C. Investimenti			
I - Terreni e fabbricati	5	79	153
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate			
1. Azioni e quote	6	80	154
2. Obbligazioni	7	81	155
3. Finanziamenti	8	82	156
Totale investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate	9	83	157
III - Altri investimenti finanziari			
1. Azioni e quote	10	84	158
2. Quote di fondi comuni di investimento	11	85	159
3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	12	86	160
4. Finanziamenti	13	87	161
5. Altri	14	88	162
Totale altri investimenti finanziari	15	89	163
IV - Depositi presso imprese cedenti	16	90	164
Totale	17	91	165
D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
I - Investimenti relativi a prestazioni connesse con fondi di investimento e indici di mercato	18	92	166
II - Investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	19	93	167
Totale	20	94	168
D.bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori			
I - Riserve tecniche dei rami danni	21	95	169
II - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III)	22	96	170
III - Riserve tecniche dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	23	97	171
Totale	24	98	172
E. Crediti			
I - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	25	99	173
II - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione	26	100	174
III - Altri crediti	27	101	175
Totale	28	102	176
F. Altri elementi dell'attivo			
I - Attivi materiali e scorte	29	103	177
II - Disponibilità liquide	30	104	178
III - Azioni o quote proprie	31	105	179
IV - Altre attività	32	106	180
Totale	33	107	181
G. Ratei e risconti	34	108	182
TOTALE ATTIVO	35	109	183

Allegato I

Codice impresa

PATRIMONIALE

(Importi in milioni di lire/migliaia di euro)

PASSIVO	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
A. Patrimonio netto			
I - Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	36	110	184
II - Riserva da sovrapprezzo di emissione	37	111	185
III - Riserva legale	38	112	186
IV - Altre riserve patrimoniali	39	113	187
V - Utili (perdite) portati a nuovo	40	114	188
VI - Utile (perdita) di periodo	41	115	189
Totale	42	116	190
B. Passività subordinate	43	117	191
C. Riserve tecniche			
I - Rami danni			
1. Riserva premi	44	118	192
2. Riserva sinistri	45	119	193
3. Riserve tecniche diverse	46	120	194
4. Riserve di perequazione	47	121	195
Totale riserve tecniche rami danni	48	122	196
II - Rami vita			
1. Riserve matematiche	49	123	197
2. Riserva per somme da pagare	50	124	198
3. Riserve tecniche diverse	51	125	199
Totale riserve tecniche rami vita	52	126	200
Totale	53	127	201
D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione			
I - Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato	54	128	202
II - Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	55	129	203
Totale	56	130	204
E. Fondi per rischi e oneri	57	131	205
F. Depositi ricevuti da riassicuratori	58	132	206
G. Debiti e altre passività			
I - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	59	133	207
II - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	60	134	208
III - Prestiti obbligazionari	61	135	209
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari	62	136	210
V - Debiti e prestiti diversi	63	137	211
VI - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	64	138	212
VII - Altre passività	65	139	213
Totale	66	140	214
H. Ratei e risconti	67	141	215
TOTALE PASSIVO	68	142	216

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I. Garanzie prestate	69	143	217
II. Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse dell'impresa	70	144	218
III. Impegni	71	145	219
IV. Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi	72	146	220
V. Altri	73	147	221
TOTALE CONTI D'ORDINE	74	148	222

IMPRESA: ....

CONTO

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	1	57	113
2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce III. 6)	2	58	114
3. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	3	59	115
4. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione	4	60	116
5. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione	5	61	117
6. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	6	62	118
7. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	7	63	119
b) Spese di amministrazione	8	64	120
Totale	9	65	121
8. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	10	66	122
9. Variazione delle riserve di perequazione	11	67	123
10. Risultato del conto tecnico dei rami danni	12	68	124
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	13	69	125
2. Proventi da investimenti			
a) Proventi derivanti da investimenti	14	70	126
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	15	71	127
c) Profitti sul realizzo di investimenti	16	72	128
Totale	17	73	129
3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	18	74	130
4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	19	75	131
5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione	20	76	132
6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione			
a) Riserve matematiche, riserva premi delle ass.ni complementari e altre riserve tecniche	21	77	133
b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	22	78	134
Totale	23	79	135
7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	24	80	136
8. Spese di gestione			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e delle partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	25	81	137
b) Spese di amministrazione	26	82	138
Totale	27	83	139

Allegato II

Codice impresa			

ECONOMICO

(Importi in milioni di lire/migliaia di euro)

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
9. Oneri patrimoniali e finanziari			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	28	84	140
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	29	85	141
c) Perdite sul realizzo di investimenti	30	86	142
Totale	31	87	143
10. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	32	88	144
11. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	33	89	145
12. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico (voce III.4)	34	90	146
13. Risultato del conto tecnico dei rami vita	35	91	147
III. CONTO NON TECNICO			
1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 10)	36	92	148
2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 13)	37	93	149
3. Proventi da investimenti dei rami danni			
a) Proventi derivanti da investimenti	38	94	150
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	39	95	151
c) Profitti sul realizzo di investimenti	40	96	152
Totale	41	97	153
4. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto tecnico dei rami vita (voce II. 12)	42	98	154
5. Oneri patrimoniali e finanziari dei rami danni			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	43	99	155
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	44	100	156
c) Perdite sul realizzo di investimenti	45	101	157
Totale	46	102	158
6. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami danni (voce I. 2)	47	103	159
7. Altri proventi	48	104	160
8. Altri oneri	49	105	161
9. Risultato della attività ordinaria	50	106	162
10. Proventi straordinari	51	107	163
11. Oneri straordinari	52	108	164
12. Risultato dell'attività straordinaria	53	109	165
13. Risultato prima delle imposte	54	110	166
14. Imposte sul risultato di periodo	55	111	167
15. Utile (perdita) di periodo	56	112	168

Allegato III

COMMENTO

Premessa

Il commento si compone delle seguenti parti:

A. Informazioni sulla gestione

B. Criteri di valutazione

C. Informazioni sullo stato patrimoniale

D. Informazioni sul conto economico

E. Altre informazioni

Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole parti, le imprese forniscono nel commento ogni altra informazione complementare necessaria alla valutazione dell'andamento della gestione dell'impresa e del risultato economico di periodo.

A. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

La presente parte contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:

a) la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;

b) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

c) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;

d) l'andamento dell'attività assicurativa esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie nei paesi UE e nei paesi terzi;

e) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;

f) i principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul mercato;

g) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti e la redditività conseguita;

h) l'illustrazione dei più significativi rapporti patrimoniali ed economici con le imprese del gruppo ed altre partecipate. È altresì indicato il numero ed il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni della controllante detenute dall'impresa;

i) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico;

j) le indicazioni generali sull'andamento degli affari dalla chiusura del semestre che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:
   - le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
   - l'evoluzione della situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nella presente parte devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

B. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella presente parte sono indicati i criteri adottati nella valutazione delle principali voci dello stato patrimoniale attraverso il rinvio a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio di esercizio.
Per quanto riguarda le riserve tecniche, sono illustrate le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione, se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.
Qualora, in casi eccezionali, vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

C. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

1. l'ammontare e la tipologia delle attività, delle passività e delle garanzie, impegni ed altri conti d'ordine, separatamente per controllanti, controllate,

consociate, collegate ed altre partecipate, relativamente ai più significativi rapporti con imprese del gruppo ed altre partecipate;

2. l'elenco delle imprese partecipate con indicazione del valore al semestre e della quota posseduta diretta e indiretta (all. n. 1);

3. l'ammontare e la natura degli incrementi e dei decrementi degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, distinti tra azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3) (all. n. 2).

4. la ripartizione, in base all'utilizzo durevole e non durevole, degli altri investimenti finanziari, separatamente per azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, altri investimenti finanziari (voci C.III.1, 2, 3, 5), indicando per ciascuna categoria il relativo valore corrente (all. n. 3).

5. l'indicazione delle svalutazioni dei crediti (voce E) del periodo, con specifica evidenza di quelle di importo significativo, distintamente per la gestione danni e vita;

6. l'indicazione dell'ammontare dei crediti verso assicurati iscritti nell'ultimo bilancio approvato e dei relativi incassi nel corso del semestre, distintamente per la gestione danni e vita;

7. l'indicazione separata dell'importo dei crediti verso assicurati e verso intermediari di assicurazione, distintamente per la gestione danni e vita, ricompresi nella voce E.I;

8. il dettaglio delle passività subordinate iscritte nella voce B del passivo. È altresì fornita illustrazione delle caratteristiche principali di ciascuna passività con specifica indicazione dei requisiti di idoneità ai fini della copertura del margine di solvibilità di cui all'articolo 33 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175;

9. l'indicazione delle componenti della voce "riserve tecniche diverse" dei rami danni (voce C.I.3) e dei rami vita (voce C.II.3), di importo significativo;

10. l'indicazione dell'importo dei debiti verso intermediari di assicurazione, distintamente per la gestione danni e vita ricompresi nella voce G.I;

11. il dettaglio dei debiti con garanzia reale con indicazione del tipo di garanzie prestate, distintamente per la gestione danni e vita;

12. l'indicazione delle principali componenti della voce debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.III), se di importo significativo, distintamente per la gestione danni e vita;

13. la composizione e la natura delle voci di importo significativo relative a garanzie, impegni e altri conti d'ordine;

14. l'illustrazione delle operazioni effettuate su contratti derivati con particolare riferimento alle posizioni ancora aperte alla chiusura del periodo.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene:

- l'indicazione delle principali componenti delle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale aventi natura residuale, qualora di importo significativo;

- le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci dello stato patrimoniale;

- l'indicazione delle posizioni creditorie e debitorie, iscritte nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo, esigibili oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

D. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

15. separatamente per i rami danni e i rami vita, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, con indicazione dei premi ceduti in riassicurazione. In relazione ai principali rami esercitati è inoltre fornito l'ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto;

16. relativamente ai rami danni, la variazione della riserva premi con indicazione della quota a carico dei riassicuratori;

17. relativamente ai rami danni, l'ammontare dei sinistri pagati con indicazione della quota a carico dei riassicuratori. E' inoltre fornita indicazione della variazione della riserva sinistri con evidenza della quota a carico dei riassicuratori;

18. l'indicazione dei proventi e degli oneri da investimenti separatamente per terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate e altri investimenti finanziari;

19. l'indicazione delle principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari se di importo significativo.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle principali componenti delle voci aventi natura residuale

qualora di importo significativo nonché le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.

E. ALTRE INFORMAZIONI

20. Sulla base dell'andamento economico nel semestre di riferimento e tenuto conto delle indicazioni previsionali fornite nella parte A punto j), informazioni sul prevedibile ammontare del margine di solvibilità da costituire alla chiusura dell'esercizio e dei relativi elementi costitutivi, distintamente per la gestione danni e vita;

21. informazioni, distintamente per la gestione danni e vita, sull'ammontare e sulla tipologia degli attivi disponibili - in aggiunta a quelli riportati sul registro delle attività a copertura delle riserve tecniche alla data del 30 giugno - a fronte dell'incremento delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano rispetto a quelle iscritte nel registro medesimo.
    I predetti attivi devono appartenere alle categorie di attività individuate nei provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del 30 gennaio 1996;

22. informazioni relative all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 60 e 61 del d.lgs. 173/97;

23. indicazione degli eventuali acconti sui dividendi corrisposti ovvero deliberati.

----- o -----

Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione non hanno l'obbligo di fornire le informazioni di cui ai punti 6, 7, 10, 20, 21, né hanno l'obbligo della distinzione tra la gestione danni e vita per i prospetti di cui ai punti 2, 3, e 4.

Commento - Allegato 1

Codice impresa [ ][ ][ ]

IMPRESA: ....

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE PARTECIPATE (*)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

(Importi in milioni di lire/migliaia di euro)

N. ord.	Tipo (1)	Quot. o non quot. (2)	Attività svolta (3)	Denominazione e sede sociale	Valuta	Capitale sociale		Valore (5)		Quota posseduta (7)		
						Importo (4)	Numero azioni	(6) D/V	Importo	Diretta %	Indiretta %	Totale %

(*) Devono essere elencate le imprese del gruppo e le altre imprese in cui si detiene una partecipazione direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(1) Tipo
- a = Società controllanti
- b = Società controllate
- c = Società consociate
- d = Società collegate
- e = Altre

(2) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(3) Attività svolta
- 1 = Compagnia di assicurazione
- 2 = Società finanziaria
- 3 = Istituto di credito
- 4 = Società immobiliare
- 5 = Società fiduciaria
- 6 = Società di gestione o di distribuzione di fondi comuni di investimento
- 7 = Consorzio
- 8 = Impresa industriale
- 9 = Altra società o ente

(4) Importi in valuta originaria

(5) Valore riportato nella relazione semestrale

(6) Indicare:
- D per gli investimenti assegnati alla gestione danni (voce C.II.1)
- V per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce C.II.1)
- V1 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.1)
- V2 per gli investimenti assegnati alla gestione vita (voce D.2)

Alla partecipazione anche se frazionata deve comunque essere assegnato lo stesso numero d'ordine

(7) Indicare la quota complessivamente posseduta

Commento - Allegato 2 / ... (*)

Codice impresa

IMPRESA: ....

Variazioni degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate: azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

(Importi in milioni di lire/migliaia di euro)

		Azioni e quote C.II.1	Obbligazioni C.II.2	Finanziamenti C.II.3
Esistenze iniziali	+	1	21	41
Incrementi nel periodo:	+	2	22	42
per: acquisti, sottoscrizioni o erogazioni		3	23	43
riprese di valore		4	24	44
rivalutazioni		5		
altre variazioni		6	26	46
Decrementi nel periodo:	-	7	27	47
per: vendite o rimborsi		8	28	48
svalutazioni		9	29	49
altre variazioni		10	30	50
Totale		11	31	51
Valore corrente		12	32	52
Rivalutazioni totali		13		
Svalutazioni totali		14	34	54

(*) D= prospetto relativo alla gestione danni

V= prospetto relativo alla gestione vita

Commento - Allegato 3

Codice impresa

IMPRESA: ....

Ripartizione in base all'utilizzo degli altri investimenti finanziari: azioni e quote di imprese, quote di fondi comuni di investimento, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso, investimenti finanziari diversi (voci C.III.1, 2, 3, 5)

Dati riferiti al primo semestre dell'anno ....

I - Gestione danni

(Importi in milioni di lire/migliaia di euro)

		Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
		Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:		1	13	25	37	49	61
a) azioni quotate		2	14	26	38	50	62
b) azioni non quotate		3	15	27	39	51	63
c) quote		4	16	28	40	52	64
2. Quote di fondi comuni di investimento		5	17	29	41	53	65
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		6	18	30	42	54	66
a1) titoli di Stato quotati		7	19	31	43	55	67
a2) altri titoli quotati		8	20	32	44	56	68
b1) titoli di Stato non quotati		9	21	33	45	57	69
b2) altri titoli non quotati		10	22	34	46	58	70
c) obbligazioni convertibili		11	23	35	47	59	71
5. Altri		12	24	36	48	60	72

II - Gestione vita

		Portafoglio a utilizzo durevole		Portafoglio a utilizzo non durevole		Totale	
		Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente	Valore (1)	Valore corrente
1. Azioni e quote di imprese:		73	85	97	109	121	133
a) azioni quotate		74	86	98	110	122	134
b) azioni non quotate		75	87	99	111	123	135
c) quote		76	88	100	112	124	136
2. Quote di fondi comuni di investimento		77	89	101	113	125	137
3. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		78	90	102	114	126	138
a1) titoli di Stato quotati		79	91	103	115	127	139
a2) altri titoli quotati		80	92	104	116	128	140
b1) titoli di Stato non quotati		81	93	105	117	129	141
b2) altri titoli non quotati		82	94	106	118	130	142
c) obbligazioni convertibili		83	95	107	119	131	143
5. Altri		84	96	108	120	132	144

(1) valore riportato nella relazione semestrale

SOCIETÀ: ....

Sede : ....

RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL

IMPRESA: ....

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
A. Crediti verso soci per capitale sociale sottoscritto non versato	1	77	153
B. Attivi immateriali			
1. Spese di acquisizione da ammortizzare	2	78	154
2. Altri attivi	3	79	155
3. Differenza da consolidamento	4	80	156
Totale	5	81	157
C. Investimenti			
I - Terreni e fabbricati	6	82	158
II - Investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate			
1. Azioni e quote	7	83	159
2. Obbligazioni	8	84	160
3. Finanziamenti	9	85	161
Totale investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate	10	86	162
III - Altri investimenti finanziari			
1. Azioni e quote	11	87	163
2. Quote di fondi comuni di investimento	12	88	164
3. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	13	89	165
4. Finanziamenti	14	90	166
5. Altri	15	91	167
Totale altri investimenti finanziari	16	92	168
IV - Depositi presso imprese cedenti	17	93	169
Totale	18	94	170
D. Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	19	95	171
D.bis Riserve tecniche a carico dei riassicuratori			
I - Riserve tecniche dei rami danni	20	96	172
II - Riserve tecniche dei rami vita (escluse le riserve tecniche di cui al punto III)	21	97	173
III - Riserve tecniche dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	22	98	174
Totale	23	99	175
E. Crediti			
I - Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	24	100	176
II - Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione	25	101	177
III - Altri crediti	26	102	178
Totale	27	103	179
F. Altri elementi dell'attivo			
I - Attivi materiali e scorte	28	104	180
II - Disponibilità liquide	29	105	181
III - Azioni o quote proprie	30	106	182
IV - Altre attività	31	107	183
Totale	32	108	184
G. Ratei e risconti	33	109	185
TOTALE ATTIVO	34	110	186

Allegato IV

Codice impresa	

CONSOLIDATO

(Importi in miliardi di lire/milioni di euro)

PASSIVO	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
A. Patrimonio netto			
I - Patrimonio netto di gruppo			
1. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	35	111	187
2. Riserve patrimoniali	36	112	188
3. Riserva di consolidamento	37	113	189
4. Riserva per differenza di valutazione su partecipazioni non consolidate	38	114	190
5. Riserva per differenze di conversione	39	115	191
6. Riserva per azioni proprie e della controllante	40	116	192
7. Utile (perdita) di periodo	41	117	193
Totale patrimonio netto di gruppo	42	118	194
II - Patrimonio netto di terzi			
1. Capitale e riserve di terzi	43	119	195
2. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi	44	120	196
Totale patrimonio netto di terzi	45	121	197
Totale	46	122	198
B. Passività subordinate	47	123	199
C. Riserve tecniche			
I - Rami danni			
1. Riserva premi	48	124	200
2. Riserva sinistri	49	125	201
3. Riserve di perequazione	50	126	202
4. Altre	51	127	203
Totale riserve tecniche rami danni	52	128	204
II - Rami vita			
1. Riserve matematiche	53	129	205
2. Riserva per somme da pagare	54	130	206
3. Altre	55	131	207
Totale riserve tecniche rami vita	56	132	208
Totale	57	133	209
D. Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione	58	134	210
E. Fondi per rischi e oneri	59	135	211
F. Depositi ricevuti da riassicuratori	60	136	212
G. Debiti e altre passività			
I - Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	61	137	213
II - Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione	62	138	214
III - Prestiti obbligazionari	63	139	215
IV - Debiti verso banche e istituti finanziari	64	140	216
V - Debiti e prestiti diversi	65	141	217
VI - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	66	142	218
VII - Altre passività	67	143	219
Totale	68	144	220
H. Ratei e risconti	69	145	221
TOTALE PASSIVO	70	146	222

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI CONTI D'ORDINE

I - Garanzie prestate	71	147	223
II - Garanzie ricevute o prestate da terzi nell'interesse di imprese consolidate	72	148	224
III - Impegni	73	149	225
IV - Attività di pertinenza dei fondi pensione gestiti in nome e per conto terzi	74	150	226
V - Altri	75	151	227
TOTALE CONTI D'ORDINE	76	152	228

IMPRESA: ....

CONTO ECONOMICO

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
I. CONTO TECNICO DEI RAMI DANNI			
1. Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	1	48	95
2. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	2	49	96
3. Oneri relativi ai sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione	3	50	97
4. Variazione delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione	4	51	98
5. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	5	52	99
6. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	6	53	100
b) Spese di amministrazione	7	54	101
Totale	8	55	102
7. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	9	56	103
8. Variazione delle riserve di perequazione	10	57	104
9. Risultato del conto tecnico dei rami danni	11	58	105
II. CONTO TECNICO DEI RAMI VITA			
1. Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	12	59	106
2. (+) Quota dell'utile degli investimenti trasferita dal conto non tecnico (voce III. 5)	13	60	107
3. Proventi e plusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	14	61	108
4. Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
5. Oneri relativi ai sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione	15	62	109
6. Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione			
a) Riserve matematiche, riserva premi delle Ass.ni complementari e altre riserve tecniche	16	63	110
b) Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione	17	64	111
Totale	18	65	112
7. Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto delle cessioni in riassicurazione	19	66	113
8. Spese di gestione:			
a) Spese di acquisizione al netto delle provvigioni e partecipazioni agli utili ricevute dai riassicuratori	20	67	114
b) Spese di amministrazione	21	68	115
Totale	22	69	116

Allegato V

Codice impresa

CONSOLIDATO

(Importi in miliardi di lire/milioni di euro)

	Al 30 giugno dell'esercizio corrente	Al 30 giugno dell'esercizio precedente	Al 31 dicembre dell'esercizio precedente
9. Oneri patrimoniali e finanziari e minusvalenze non realizzate relativi a investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio e a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione	23	70	117
10. Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	24	71	118
11. Risultato del conto tecnico dei rami vita	25	72	119
III. CONTO NON TECNICO			
1. Risultato del conto tecnico dei rami danni (voce I. 9)	26	73	120
2. Risultato del conto tecnico dei rami vita (voce II. 11)	27	74	121
3. Proventi da investimenti			
a) Proventi derivanti da investimenti	28	75	122
b) Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	29	76	123
c) Profitti sul realizzo di investimenti	30	77	124
Totale	31	78	125
4. Oneri patrimoniali e finanziari			
a) Oneri di gestione degli investimenti e interessi passivi	32	79	126
b) Rettifiche di valore sugli investimenti	33	80	127
c) Perdite sul realizzo di investimenti	34	81	128
Totale	35	82	129
5. (-) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita (voce II. 2)	36	83	130
6. Altri proventi	37	84	131
7. Altri oneri	38	85	132
8. Risultato della attività ordinaria	39	86	133
9. Proventi straordinari	40	87	134
10. Oneri straordinari	41	88	135
11. Risultato dell'attività straordinaria	42	89	136
12. Risultato prima delle imposte	43	90	137
13. Imposte sul risultato di periodo	44	91	138
14. Risultato consolidato	45	92	139
15. Utile (perdita) di periodo di pertinenza di terzi	46	93	140
16. Utile (perdita) di gruppo	47	94	141

Allegato VI

COMMENTO

Premessa

Il commento si compone delle seguenti parti:

A. Informazioni sulla gestione

B. Criteri generali di redazione e area di consolidamento

C. Criteri di valutazione

D. Informazioni sullo stato patrimoniale

E. Informazioni sul conto economico

Oltre a quanto espressamente previsto nelle singole parti, le imprese forniscono nel commento ogni altra informazione complementare necessaria alla valutazione dell'andamento della gestione del complesso delle imprese del gruppo e del risultato economico di periodo.

A. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

La presente parte contiene almeno le informazioni relative ai seguenti aspetti:

a) la situazione del complesso delle imprese del gruppo e l'andamento della gestione;

b) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

c) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;

e) i principali nuovi prodotti assicurativi immessi sul mercato;

f) l'illustrazione dei più significativi rapporti patrimoniali, economici e relativi a garanzie o impegni con le imprese del gruppo ed altre partecipate non

incluse nell'area di consolidamento, in relazione al tipo di legame esistente con la controparte (controllante, collegate, consociate, altre);

g) gli eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura del semestre che possano incidere in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese del gruppo e sul risultato economico.

Le informazioni contenute nella presente parte devono consentire il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

B. CRITERI GENERALI DI REDAZIONE E AREA DI CONSOLIDAMENTO

Nella presente parte sono indicati i principi di consolidamento ed i criteri utilizzati per l'individuazione dell'area di consolidamento attraverso il rinvio a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato.
Deve essere altresì riportato l'elenco delle imprese incluse nell'area di consolidamento con indicazione del metodo di integrazione, delle quote possedute direttamente, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate nonché, se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettante nell'assemblea ordinaria.
E', inoltre, adeguatamente illustrata la variazione dell'area di consolidamento rispetto al bilancio consolidato.

C. CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella presente parte sono indicati i criteri adottati nella valutazione delle principali voci dello stato patrimoniale attraverso il rinvio a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato.
Qualora, in casi eccezionali, vengano adottati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati in sede di redazione dell'ultimo bilancio consolidato, è data espressa indicazione dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

D. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

1. l'elenco delle imprese partecipate con indicazione del valore al semestre e della quota posseduta diretta e indiretta;

2. l'ammontare e la natura degli incrementi e dei decrementi degli investimenti in imprese del gruppo ed in altre partecipate, distinti tra azioni e quote (voce C.II.1), obbligazioni (voce C.II.2) e finanziamenti (voce C.II.3);

3. un prospetto recante l'informativa di cui al punto 4.2 della sezione 4 della parte C dell'allegato VI al decreto legislativo 173/1997;

4. il dettaglio delle passività subordinate iscritte nella voce B del passivo. È altresì fornita illustrazione delle caratteristiche principali di ciascuna passività con specifica indicazione dei requisiti di idoneità ai fini della copertura del margine di solvibilità di cui all'articolo 33 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175;

5. il dettaglio dei debiti con garanzia reale con indicazione del tipo di garanzie prestate, se di importo significativo;

6. l'indicazione delle principali componenti della voce debiti verso banche e istituti finanziari (voce G.III), se di importo significativo;

7. la composizione e la natura delle voci di importo significativo relative a garanzie, impegni e altri conti d'ordine, con adeguata illustrazione degli impegni derivanti dall'operatività in strumenti finanziari derivati, specificando, quando di importo significativo, quelli relativi ad imprese del gruppo non incluse nel consolidamento e ad altre partecipate;

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene:

- l'indicazione delle principali componenti delle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale aventi natura residuale, qualora di importo significativo;

- le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci dello stato patrimoniale;

- l'indicazione delle posizioni creditorie e debitorie, iscritte nelle voci C ed E dell'attivo e nelle voci F e G del passivo, esigibili oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo.

E. INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

La presente parte contiene almeno le seguenti informazioni:

8. separatamente per i rami danni e i rami vita, l'ammontare dei premi lordi contabilizzati, con indicazione dei premi ceduti in riassicurazione. In relazione ai principali rami esercitati è inoltre fornito l'ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto;

9. relativamente ai rami danni, la variazione della riserva premi con indicazione della quota a carico dei riassicuratori;

10. relativamente ai rami danni, l'ammontare dei sinistri pagati con indicazione della quota a carico dei riassicuratori. E' inoltre fornita indicazione della variazione della riserva sinistri con evidenza della quota a carico dei riassicuratori;

11. l'indicazione dei proventi e degli oneri da investimenti separatamente per terreni e fabbricati, investimenti in imprese del gruppo e altre partecipate e altri investimenti finanziari;

12. l'indicazione delle principali componenti dei proventi e degli oneri straordinari se di importo significativo.

La presente parte, oltre alle informazioni richieste nei precedenti punti, contiene l'indicazione delle principali componenti delle voci aventi natura residuale qualora di importo significativo nonché le motivazioni delle variazioni avvenute nel semestre, qualora significative, delle voci del conto economico.

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 31 marzo 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 13: S.P. 42 «di Stazzema». Interventi nn. 6 e 9. Lotto «Bivio Farnocchia - Tornante» 1º lotto. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Perizia di variata distribuzione di spesa. Importo complessivo L. 706.180.795. Presa d'atto. (Ordinanza n. 586).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza d.p.c. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 13: «S.P. 42 "di Stazzema". Interventi numeri 6 e 9. Lotto "Bivio Farnocchia - Tornante" 1º lotto» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, per un importo complessivo di L. 706.180.795 di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 78 dell'11 settembre 1996;

Visto che in data 22 marzo 1999 con nota n. 760 l'amministrazione provinciale di Lucca - ente attuatore - ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 13 in oggetto, approvata con deliberazione della giunta provinciale n. 287/R del 10 maggio 1997;

Visto che l'intervento n. 13 in oggetto, a seguito della perizia di variata distribuzione di spesa presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	536.580.500
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	»	101.950.295
b.2 - per spese tecniche	»	67.650.000
Totale somme a disposizione	»	169.600.295
Totale complessivo	L.	706.180.795

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 13: «S.P. 42 "di Stazzema". Interventi numeri 6 e 9. Lotto "Bivio Farnocchia - Tornante" 1º lotto» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 287/R del 10 maggio 1997.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 31 marzo 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5589

ORDINANZA 31 marzo 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 194: «Costruzione di strada Palagnaia Gufolaio» 1° lotto. Ente attuatore: comunità montana Alta Versilia. Importo L. 200.000.000. Perizia suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 587).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza d.p.c. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 194: «Costruzione di strada Palagnaia Gufolaio» 1° lotto di cui ente attuatore è la comunità montana Alta Versilia per un importo di L. 200.000.000, di cui si è preso atto con ordinanza n. 418 del 25 febbraio 1998;

Visto che in data 18 marzo 1999 con nota n. 735 la comunità montana Alta Versilia — ente attuatore — ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 194 in oggetto, approvato con deliberazione della giunta municipale n. 281 del 4 dicembre 1998;

Visto che l'intervento n. 194 in oggetto, a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	169.169.704
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 10%	»	16.916.970
b.2 - per spese tecniche	»	1.691.815
b.3 - per espropri	»	12.221.511
Totale somme a disposizione	»	30.830.296
Totale complessivo	L.	200.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della suddetta perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 194: «Costruzione di strada Palagnaia Gufolaio» 1° lotto di cui ente attuatore è la comunità montana Alta Versilia, per un importo complessivo di L. 200.000.000 aprovata con deliberazione della giunta esecutiva n. 281 del 4 dicembre 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza.

Firenze, 31 marzo 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5590

ORDINANZA 8 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 703: bacino di bonifica di Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Rio Colle. Lavori di ripristino e miglioramento. Ente attuatore: consorzio di bonifica della Versilia. Importo L. 83.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/588).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza d.p.c. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale numero G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1999 è stato inserito il seguente intervento n. 703: «Bacino di bonifica di Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Rio Colle. Lavori di ripristino e miglioramento» di cui ente attuatore è il consorzio di bonifica della Versilia per l'importo di L. 83.000.000;

Visto che con nota del 29 marzo 1999, n. 864, di prot. unitamente al verbale di conferenza di servizi del 31 marzo 1999 il consorzio di bonifica della Versilia — ente attuatore — ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intevento, approvato con delibera del presidente del consorzio n. 163 del 9 maggio 1997 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	57.484.998
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	»	10.922.150
b.2 - per spese generali e tecniche	»	6.323.350
b.3 - per espropri e indennità di occupazione	»	8.539.163
b.4 - per imprevisti e arrot.	»	1.730.339
Totale somme a disposizione	»	27.515.002
Totale complessivo	L.	85.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto non rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* il quadro economico rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 2.3 e 2.4 del medesimo disciplinare: *c)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto del progetto relativo all'intervento in oggetto ai fini del rispetto dei termini di cui ai punti 3.9 e 3.10, considerando che il finanziamento è a carico dell'ente attuatore;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1999, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 703: «Bacino di bonifica di Massaciuccoli Lucchese. Canale allacciante Rio Colle. Lavori di ripristino e miglioramento» di cui ente attuatore è il consorzio di bonifica della Versilia di importo L. 83.000.000, approvato con deliberazione della presidente del consorzio n. 163 del 9 maggio 1997.

2. La presente presa d'atto è adottata limitatamente all'importo di L. 83.000.000 come previsto dal piano degli interventi e dal disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; l'ente attuatore è tenuto a ridurre corrispondentemente il quadro economico dell'intervento in oggetto.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al consorzio di bonifica della Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 8 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5591

ORDINANZA 8 aprile 1999.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 700: bacino di bonifica Ponente di Viareggio. Canali allaccianti Nannini. Ripristino e miglioramenti. Ente attuatore: consorzio di bonifica Versilia. Importo L. 210.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. G/589).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza d.p.c. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1998).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/533 del 4 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile del 25 gennaio 1999;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale numero G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza n. G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550/99;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/533 del 4 dicembre 1998 è stato inserito il seguente intervento n. 700: «Bacino di bonifica Ponente di Viareggio - Canali allaccianti Nannini. Ripristino e miglioramenti» di cui ente attuatore è il consorzio bonifica Versilia per l'importo di L. 210.000.000;

Preso atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel suddetto piano ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza DPC n. 2853/98, secondo cui «possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti locali e, comunque strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione del rischio»;

Visto che con nota del 29 marzo 1999, n. 864, di prot. unitamente a verbale di conferenza di servizi del 31 marzo 1999 il consorzio bonifica Versilia, ente attuatore, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intevento, approvato con delibera del presidente del consorzio n. 378 del 22 settembre 1998 che presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L.	179.086.030
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	»	35.817.206
b.2 - per spese tecniche	»	20.237.638
b.3 - per occupazione ed espropri	»	4.892.500
Totale somme a disposizione	»	60.947.344
Totale complessivo	L.	240.033.374

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto non rispetta il vincolo finanziario di cui al punto 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* il quadro economico rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 2.3 e 2.4 del medesimo disciplinare; *c)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto del progetto relativo all'intervento in oggetto ai fini del rispetto dei termini di cui ai punti 3.9 e 3.10, considerando che il finanziamento è a carico dell'ente attuatore;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/504 del 12 ottobre 1999, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 700: «Bacino di bonifica Ponente di Viareggio. Canali allaccianti Nannini. Ripristino e miglioramenti» di cui ente attuatore è il consorzio bonifica Versilia per l'importo L. 210.000.000.

2. La presente presa d'atto è adottata limitatamente all'importo di L. 210.000.000 come previsto dal piano degli interventi e dal disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; l'ente attuatore è tenuto a ridurre corrispondentemente il quadro economico dell'intervento in oggetto.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al consorzio bonifica Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 8 aprile 1999

Il vice commissario: GINANNESCHI

99A5592

ORDINANZA 14 aprile 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 42: acquedotto. Ripristino acquedotti in comune di Stazzema e frazioni varie. Ente attuatore: comune di Stazzema. Importo complessivo L. 823.917.600. Perizia di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. F/592).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza d.p.c. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Preso atto che nel piano è stato inserito l'intervento n. 42: acquedotto. Ripristino acquedotti in comune di Stazzema e frazioni varie di cui ente attuatore è il comune di Stazzema di importo complessivo di L. 1.000.000.000 di cui si è preso atto con ordinanza n. 123 del 16 settembre 1996;

Considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori l'importo dell'intervento è stato rimodulato per L. 823.917.600;

Visto che il comune di Stazzema con nota n. 2052 di prot. del 13 luglio 1998 ha trasmesso la perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 42 in oggetto, approvata con deliberazione di giunta municipale n. 52 del 20 aprile 1998;

Preso atto che a seguito della perizia di variata distribuzione di spesa l'intervento n. 42 presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	749.016.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	»	74.901.600
Totale complessivo A + B . . .	L.	823.917.600

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista la necessità di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 42. «Acquedotto. Ripristino acquedotti in comune di Stazzema e frazioni varie», importo L. 823.917.600 di cui ente attuatore è il comune di Stazzema, approvata con deliberazione di giunta municipale n. 52 del 20 aprile 1998.

2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

3. Di trasmettere al comune di Stazzema la presente ordinanza.

Firenze, 14 aprile 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5595

ORDINANZA 14 aprile 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449/96, art. 3: piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione. Intervento n. 67: lavori di completamento per la sicurezza idraulica nell'abitato di Fornovolasco. Ordinanza n. 558 del 5 febbraio 1999. Intervento n. 68: interventi di ripristino di viabilità comunale. Ordinanza n. 575 dell'11 marzo 1999. Ente attuatore comune di Vergemoli. Integrazione ordinanze. (Ordinanza n. F/593).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza d.p.c. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano sopra richiamata è stato inserito l'intervento n. 67: lavori di completamento per la sicurezza idraulica nell'ambito di Fornovolasco di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli per un importo complessivo di L. 400.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 433 del 3 marzo 1998;

Rilevato inoltre che nella stessa rimodulazione del piano è stato inserito l'intervento n. 68: interventi di ripristino di viabilità comunale di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli per un importo complessivo di L. 150.000.000 e di cui si è preso atto con ordinanza commissariale n. 430 del 3 marzo 1998;

Visto che con ordinanza n. 558 del 5 febbraio 1999 si è preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 67 e che con ordinanza n. 575 dell'11 marzo 1999 si è preso atto della perizia di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 68;

Considerato che nelle suddette ordinanze n. 558 e n. 575 relativamente al quadro economico per errore materiale non è stato tenuto conto del ribasso di gara conseguente dall'affidamento dell'intervento;

Visto pertanto che l'intervento n. 67 in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	293.811.278
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A.	»	29.381.128
b.2 - spese tecniche	»	32.000.000
b.4 - spese per oneri di cui al d.lgs. n. 494/1996	»	8.800.000
b.5 - per acquisto materiali	»	15.000.000
b.5 - spese per espropri danni	»	4.300.000
b.6 - per imprevisti	»	1.569.053
Totale somme a disposizione	»	91.050.181
Totale complessivo	L.	384.861.459

Visto pertanto che l'intervento n. 68 in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso	L.	109.365.000
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 19 e 20%	»	10.936.500
b.2 - spese tecniche	»	14.700.000
b.4 - spese per oneri di cui al d.lgs. n. 494/1996	»	4.000.000
b.5 - spese per acquisto area e imprevisti	»	4.800.000
Totale somme a disposizione	»	34.436.500
Totale complessivo	L.	143.801.500

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del quadro economico corretto degli interventi n. 67 e 68 a seguito della perizia di variata distribuzione di spesa, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996, con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2449/96;

Ordina:

1. Di integrare l'ordinanza n. 558 del 5 febbraio 1999 relativa all'intervento n. 67: lavori di completamento per la sicurezza idraulica nell'abitato di Fornovolasco di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli, con il quadro economico corretto così come indicato in narrativa per un importo complessivo di L. 384.861.459.

2. Di integrare l'ordinanza n. 575 dell'11 marzo 1999 relativa all'intervento n. 68: interventi di ripristino di viabilità comunale di cui ente attuatore è il comune di Vergemoli, con il quadro economico corretto così come indicato in narrativa per un importo complessivo di L. 143.801.500.

3. Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

Firenze, 14 aprile 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A5596

UNIVERSITÁ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1994, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti», a cui è allegata la tabella IX-*ter*;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in traduzione e interpretazione», a cui è allegata la tabella IX-*quinquies;*

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, recante: «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere del 10 luglio 1996, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in «Traduzione e in interpretazione» e del corso di diploma universitario per «Traduttori e interpreti»;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 15 giugno 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 giugno 1998;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II, «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo XI «Facoltà di lingue e letterature straniere», subito dopo l'intestazione, in apertura del titolo, l'art. 254 dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni - assume la seguente nuova formulazione:

«Alla facoltà di lingue e letterature straniere afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea quadriennale in lingue e letterature straniere;

b) corso di laurea quadriennale in traduzione e in interpretazione;

c) corso di diploma universitario triennale in esperto linguistico d'impresa;

d) corso di diploma universitario triennale per traduttori e interpreti».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo, del suddetto statuto, vengono inseriti, secondo la numerazione indicata al precedente articolo e con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

«2. Laurea in traduzione e in interpretazione.

Art. 267. — Il corso di laurea in traduzione e in interpretazione ha lo scopo di fornire adeguata conoscenza di metodi, contenuti culturali e scientifici, e competenze proprie dell'ambito della traduzione e dell'interpretazione delle lingue straniere, secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Art. 268. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 269. — La durata del corso di laurea è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a trentadue.

Il corso di laurea si articola in due bienni: il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende quattordici annualità d'insegnamento; il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende diciotto annualità d'insegnamento. Le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio sono determinate dai consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 270. — Le lingue straniere di studio sono almeno due. Allo studente può essere concesso di seguire un'ulteriore o più lingue straniere, con *curriculum* determinato dai consigli delle strutture didattiche competenti.

I consigli delle strutture didattiche competenti stabiliranno le condizioni di ammissione ed il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera, ferma restando la loro aderenza agli insegnamenti prevista dal presente statuto.

Nel primo anno di corso, gli studenti stranieri sono tenuti a sostenere una prova scritta di composizione italiana.

Art. 271. — Il biennio comune comprende le seguenti tredici annualità fondamentali:

prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, Ll6B, L17C, L17D, L18C, Ll9B, L20B, L20C, L21B, L2lC, L23A, L23B): 2 annualità;

seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L1lA, L14D, L16B, L17C, L17D, L18C, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

traduzione in italiano dalla prima lingua straniera (*)(settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L4lX): l annualità;

traduzione dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): l annualità;

traduzione in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L3lX, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): l annualità;

traduzione dall'italiano nella seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): l annualità;

linguistica generale (settore scientifico-disciplinare L09A): l annualità;

interpretazione di trattativa tra l'italiano e la prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

filologia della prima lingua straniera o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L06E, L09A, L09F, L10A, L10D, L11A, L11B, L14D, L16B, L17B, L17D, L18C, L19B, L20A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità;

filologia della seconda lingua straniera o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L06E, L09A, L09F, L10A, L10D, L11A, L11B, L14D, L16B, L17B, L17D, L18C, L19B, L20A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità;

etnolinguistica o sociolinguistica o disciplina affine (settori scientifico-disciplinari L09A, M07E): 1 annualità (comprende inoltre una annualità opzionale).

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base d'iscrizione.

Art. 272. — Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

traduzione;

interpretazione di conferenza.

Nell'ambito della programmazione, la facoltà attiva gli indirizzi tenuto conto delle risorse disponibili e del mercato del lavoro e può altresì istituire ulteriori indirizzi secondo le proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Gli indirizzi attivati hanno in comune le seguenti sei annualità:

lingua e linguistica della lingua base di iscrizione (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L17C, L17D, L18C, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

lingua e linguistica della prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L17C, L17D, L18C, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

lingua e linguistica della seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L11A, L14D, L16B, L17C, L17D, L18C, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità.

Oltre le sei annualità comuni agli altri indirizzi, l'indirizzo in traduzione comprende le seguenti nove annualità:

traduzione specializzata in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X; L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata in italiano dalla seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L3lX, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

traduzione specializzata dall'italiano nella seconda lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L3lX, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

letteratura della prima lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

letteratura della seconda lingua straniera (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 2 annualità;

letteratura della lingua base di iscrizione (settori scientifico-disciplinari L06E, L12A, L14D, L16A, L17A, L17D, L18A, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L23A, L23B): 1 annualità.

Comprende inoltre tre annualità opzionali.

Oltre le sei annualità comuni gli altri indirizzi, l'indirizzo in interpretazione di conferenza comprende le seguenti sei annualità:

interpretazione consecutiva in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione consecutiva in italiano dalla seconda lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione consecutiva dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea in italiano dalla prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea in italiano dalla seconda lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità;

interpretazione simultanea dall'italiano nella prima lingua straniera (*) (settori scientifico-disciplinari L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L33X, L34X, L35X, L36X, L37X L38X, L39X, L40X, L41X): 1 annualità.

Comprende inoltre sei annualità opzionali.

Tra le annualità opzionali, per tutti gli indirizzi attivati, saranno necessariamente impartite: storia contemporanea del Paese della prima lingua, storia contemporanea del Paese della seconda lingua (settori scientifico-disciplinari L14A, L23G, M02B, M04X, Q06A, Q06B).

(*) Nel caso di studenti iscritti al corso di italiano prima lingua, al posto di lingua italiana leggasi lingua base d'iscrizione.

Art. 273. — Secondo gli indirizzi attivati, i consigli delle strutture didattiche competenti individueranno curricula didattici specifici, sulla base di criteri di coerenza e funzionalità, tenuto conto delle risorse umane e del mercato del lavoro.

Lo studente ha comunque facoltà di proporre un percorso formativo individuale.

Art. 274. — Dopo aver superato tutte le annualità prescritte, lo studente deve superare un esame finale, preliminare all'esame di laurea, consistente in prove di accertamento linguistico della preparazione professionale propria dell'indirizzo seguito, le cui modalità sono determinate dai consigli delle strutture didattiche competenti.

Art. 275. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente. Il diploma di laurea menzionerà l'indirizzo di specializzazione, la prima lingua straniera, la seconda lingua straniera, eventuali lingue aggiuntive.

Art. 276. — Al fine del proseguimento degli studi, il corso di laurea in traduzione e in interpretazione è dichiarato affine ai diplomi e ai corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione e ai diplomi delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche competenti riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione specifica del corso di studio al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Per tale trasferimento le strutture didattiche competenti determineranno le modalità d'iscrizione ai diversi anni di corso.

I trasferimenti da analogo corso di laurea di altra università italiana o straniera ad anni di corso successivi al primo non potranno eccedere il numero totale degli studenti iscritti annualmente.

Art. 277. — Il consiglio della facoltà, nel predisporre annualmente il manifesto degli studi, delibera su quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1991. In particolare:

stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità e le denominazioni delle discipline dei corsi, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;

precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

stabilisce il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

stabilisce le modalità dell'esame finale preliminare alla laurea.

4. Diploma universitario per traduttori e interpreti.

Art. 288. — Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori e interpreti per le imprese, traduttori e interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni ecc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore e interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:

1) traduttori;

2) interpreti;

3) traduttori e interpreti.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 289. — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente secondo le norme del presente statuto, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 290. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in lingue e letterature orientali;

corso di laurea in lingue e civiltà orientali;

corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttore e interprete e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. La facoltà potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 291. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di millecinquecento ore, di cui almeno seicento ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 297-301.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 292. — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 298, 299 e 300.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 301 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà, ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 298, 299 e 300. Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 295 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due scelte fra le seguenti:

lingua albanese (L09C);

lingua e letteratura amarica (L24E);

lingua araba (L14D);

lingua e letteratura armena (L13B);

lingue e letterature bantu (L24C);

lingua e letteratura bengali (L22D);

lingua e letteratura berbera (L24A);

lingua bulgara (L21C);

lingua e letteratura catalana (L10B);

lingua ceca (L21D);

lingua cinese (L23A);

lingua e letteratura copta (L05B);
lingua e letteratura coreana (L23A);
lingua danese (L20B);
lingua ebraica (L14C);
lingua francese (L16B);
lingua e letteratura olandese e fiamminga (L20C);
lingua e letteratura georgiana (L13A);
lingua giapponese (L23B);
lingua hausa (L24D);
lingua hindi (L22D);
lingua e letteratura yiddish (L19A);
lingua e letteratura indonesiana (L23D);
lingua inglese (L18C);
lingua e letteratura khmer (L23C);
letteratura anglo-irlandese (L18A);
lingua e letteratura mongola (L09G);
lingua neogreca (L06E);
lingua norvegese (L20B);
lingua olandese (L20C);
lingua polacca (L21D);
lingua portoghese (L17D);
lingua rumena (L10C);
lingua russa (L21B);
lingua serbo-croata (L21C);
lingua e letteratura slovacca (L21D);
lingua slovena (L21C);
lingua e letteratura somala (L24B);
lingua spagnola (L17C);
lingue sudanesi (L24D);
lingua svedese (L20B);
lingua e letteratura swahili (L24C);
lingue e letterature dravidiche (L22C);
lingua e letteratura tibetana (L22B);
lingua tedesca (L19B);
lingua e letteratura thai (L23C);
lingua e letteratura tigrina (L24E);
lingua turca (L09G);
lingua e letteratura urdu (L22D);
lingua e letteratura ucraina (L21B);
lingua ungherese (L09E);
lingua e letteratura vietnamita (L23C).

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere a una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 301, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stages di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 293. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità.

La prova è definita dal regolamento.

Art. 294. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, delle legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 291.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o stage presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specificato dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla «D.U.».

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 295. — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 296. — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentito il consiglio di corso di diploma.

Art. 297. — Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. È obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 301, tre insegnamenti.

Art. 298. — La fase di indirizzo traduttori del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo stage all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento;

insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 301 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 299. — La fase di indirizzo interpreti del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre è dedicato di massima allo stage all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, un insegnamento;

lingua straniera 2, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, due insegnamenti;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 301, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 300. — La fase di indirizzo di traduttori e interpreti del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo stage all'estero. Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 301, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 301. — 1. *Area filologico-letteraria:*

linguistica applicata (L09A);

linguistica generale (L09A);

linguistica informatica (L09A);

letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

teoria dell'interpretazione (N20X).

Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. *Area storico-geografica:*
archivistica (M12A);
bibliografia e biblioteconomia (M13X);
geografia delle lingue (M06A);
geografia economica (M06B);
geografia politica (M06B);
storia economica (P03X);
storia contemporanea (M04X);
storia moderna (M02A);
storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3. *Area economico-sociologica:*
antropologia culturale (M05X);
cooperazione allo sviluppo (P01H);
economia aziendale (P02A);
economia dello sviluppo (P01H);
economia internazionale (P01G);
economia politica (P01A);
marketing (P02B);
politica economica (P01B);
scienze delle finanze (P01C);
sociologia della comunicazione (Q05B);
sociologia generale (Q05A);
tecnica industriale e commerciale (P02B);
cultura e istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;
economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta.

4. *Area giuridico-politologica:*
diritto commerciale (N04X);
diritto delle Comunità europee (N14X);
diritto internazionale (N14X);
istituzioni di diritto e procedura penale (N16X);
istituzioni di diritto privato (N01X);
istituzioni di diritto pubblico (N09X);
istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;
storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta.

5. *Area scientifica:*
botanica (E01A e E01B);
chimica (C06X);
fisica (B01B);
matematica (A01D e A02A);
storia della scienza (M08E);
storia del pensiero scientifico (M08E);
zoologia (E02A).

6. *Area bio-medica:*
anatomia umana (E09A);
biologia generale (E02C e E13X);
ecologia (E03A);
farmacologia (E07X);
merceologia (C01B);
patologia generale (F04A).

7. *Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:*
storia della danza e del mimo (L26A);
storia della musica moderna e contemporanea (L27B);
storia dell'arte contemporanea (L25C);
storia dell'arte medievale (L25A);
storia dell'arte moderna (L25B);
storia della stampa e dell'editoria (M13X);
storia del teatro e dello spettacolo (L26A);
storia e critica del cinema (L26B);
storia e tecnica della fotografia (L26B).

8. *Area informatica:*
fondamenti di informatica (K05B);
informatica generale (K05B).

9. *Area delle tecniche operative ausiliarie:*
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa (Q05B).

Art. 3.

Nella tabella *A* di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a)* Facoltà», nell'elenco dei corsi di laurea e di diploma universitario afferenti alla facoltà di lingue e letterature straniere, vengono apportate le seguenti modifiche:

dopo l'espressione «Corso di laurea in lingue e letterature straniere», si aggiunge l'espressione»:

«Corso di laurea in traduzione e in interpretazione:

dopo l'espressione «Diploma universitario in esperto linguistico d'impresa», si aggiunge l'espressione:

«Diploma universitario per traduttori e interpreti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5675

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999), **coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti in materia elettorale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 1999 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis.

1. *All'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:*

«5-*bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate*».

Art. 1-ter.

1. *All'articolo 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente comma:*

«1-*bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'afflueza alle sezioni elettorali*».

Art. 1-quater.

1. *All'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:*

«*Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti*».

Art. 2.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.

2. *Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni.* Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al *Ministero di grazia e giustizia.*

Art. 2-bis.

1. *Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.*

2. *Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.*

3. *All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A5893

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della ripubblicazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, corredato delle relative «note».

Si comunica che, per esigenze tecniche, la ripubblicazione, già prevista in data odierna, del testo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», corredato delle relative «note», sarà effettuata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 luglio 1999.

99A6030

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia S. Silvestro Papa a Tor Tre Teste, in Roma

Con decreto ministeriale 20 maggio 1999, la parrocchia di S. Silvestro Papa a Tor Tre Teste, con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di Dio Padre Misericordioso, con sede in Roma.

99A5676

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia Nostra Signora del Suffragio, in Roma

Con decreto ministeriale 1º giugno 1999, la parrocchia Nostra Signora del Suffragio ha assunto la nuova denominazione di parrocchia Nostra Signora del Suffragio e S. Agostino di Canterbury e contestualmente trasferito la propria sede da via dei Tordi, 12/A a via Walter Tobagi s.c. nello stesso comune di Roma.

99A5677

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Fondazione «Aiuti e opere nelle missioni», in Torino

Con decreto ministeriale 1º giugno 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione «Aiuti e opere nelle missioni», con sede in Torino.

99A5678

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Scolastica delle Monache Benedettine, in Cassino

Con decreto ministeriale 21 maggio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del monastero di S. Scolastica delle Monache Benedettine, con sede in Cassino (Frosinone).

99A5679

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero Ven. M. Celeste Crostarosa, in Magliano Sabina

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero «Ven. M. Celeste Crostarosa», con sede in Magliano Sabina (Rieti).

99A5681

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 luglio 1999

Dollaro USA	1,0183
Yen giapponese	123,83
Dracma greca	324,88
Corona danese	7,4369
Corona svedese	8,7315
Sterlina	0,65380
Corona norvegese	8,1155
Corona ceca	36,482
Lira cipriota	0,57707
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,08
Zloty polacco	3,9990
Tallero sloveno	196,9473
Franco svizzero	1,6031
Dollaro canadese	1,5097
Dollaro australiano	1,5391
Dollaro neozelandese	1,9460
Rand sudafricano	6,2880

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5892

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
190 PA	I Grilli	Palermo	1
440 FI	Borini Fabrizio	Firenze	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
46 UD	ABC di Boccolini Roberto e Christian S.n.c.	Udine

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede
109 AR	Lior S.r.l.	Arezzo
386 AR	Parati Domenico & C. S.n.c.	Arezzo
522 AR	Donati Anna	Arezzo
715 AR	Blasi Enzo	Arezzo
819 AR	La Tris S.n.c.	Civitella in Val di Chiana
847 AR	La Manna S.a.s.	Arezzo
876 AR	Trioro S.r.l.	Arezzo
1052 AR	Royal gold S.r.l.	Arezzo
1093 AR	Silva di Faralli Silvana	Castiglione F.
1094 AR	CO.GE.OR. S.r.l.	Civitella in Val di Chiana
1339 AR	Q.B. oro S.r.l.	Arezzo
1422 AR	Divina preziosi S.n.c.	Arezzo
1515 AR	Rinascente preziosi di Tayba R.	Arezzo
1619 AR	Sugar Italia S.r.l.	Civitella in Val di Chiana
303 BO	Monti Fabio	Bologna
87 BS	Gioielli d'arte di Ceccon Angelo	Brescia
1037 FI	Bartali Adriano	Empoli
1205 FI	Fancelli Mauro & C. S.n.c.	Firenze
1298 FI	L'arte del cesello	Impruneta
1337 FI	Laboratorio orafo di Di Bella Nicola	Firenze
1384 FI	Papini e Quercioli S.n.c.	Firenze
1448 FI	Bencivenni Claudio	Firenze
64 FO	Foschi Paolo	Forlì
178 FO	Cobianchi Piero	Cesena
1048 MI	Antegnati S.a.s. di Moretti Angelo & C.	Milano
5 SI	Donati Giuseppe	Siena
29 TR	Matticari Mario	Narni
83 TN	Pedersolli Luciana	Fiera di Primiero
84 UD	L'Etrusco di Fonda Maurizio & C. SDF	Manzano
255 VA	Laboratorio orafo di Stanoppi Arturo	Ferno
416 VA	Il Nibbio di Provera Massimo	Samarate
31 VT	Sciascia Marco	Orte
50 VT	Mei Otello	Civita Castellana
63 VT	Santini Riccardo	Ronciglione
64 VT	Ghignioni Anna Maria	Viterbo
65 VT	Ciaffardini Fabio	Fabrica di Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
1301 AR	Tresor Preziosi S.a.s.	Arezzo	1
41 BG	Franco Blumer	Bergamo	1
440 FI	Borini Fabrizio	Firenze	1
745 MI	Fratelli Ranzoni S.n.c.	Milano	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoriportata ditta, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alla ditta medesima sono stati riconosciuti falsi ed avviato procedimento giudiziario. Si diffida chiunque venisse in possesso dei punzoni originali del marchio sotto specificato a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1296 MI	Quaglia Luigi	Milano

99A5795

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salicalcium»

Estratto decreto n. 326 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 03151540584

Specialità SALICALCIUM:

astuccio 3 tubi 10 cpr efferv 1000 mg uso orale - A.I.C. n. 033487012,

è ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede in Strada Solaro, 75/77 - 18038 Villa Sayonara, Sanremo (Imperia), codice fiscale n. 00071020085.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5698

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Iperten», «Libexin», «Libexin mucolitico», «Nisolid», «Nisolid monodose», «Paidocin», «Primeral» e «Ubimaior».

Estratto decreto n. 327 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Master Pharma S.r.l., con sede in via Firenze, 8/A, 43100 Parma, codice fiscale n. 00959190349

Specialità IPERTEN:

«10» 14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 029224019;

«20» 14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 029224021;

Specialità LIBEXIN:

20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 023441013;

sospensione os 200 ml - A.I.C. n. 023441037;

Specialità LIBEXIN MUCOLITICO:

20 compresse - A.I.C. n. 023483011;

«200» 20 compresse - A.I.C. n. 023483023;

sospensione os 200 ml - A.I.C. n. 023483035;

AD 30 bustine - A.I.C. n. 023483062;

BB 30 bustine - A.I.C. n. 023483074;

Specialità NISOLID:

soluz. rinologica 1 flac. 20 ml 0,025% - A.I.C. n. 025227012;

aerosol dosato 200 dosi - A.I.C. n. 025227024;

«jet» flac sosp. inalaz. 200 dosi 250 mcg/dose - A.I.C. n. 025227036;

Specialità NISOLID MONODOSE:

AD 15 fialoidi monodose aerosol 2 ml 0,1% - A.I.C. n. 029418011;

BB 15 fialoidi monodose aerosol 2 ml 0,05% - A.I.C. n. 029418023;

Specialità PAIDOCIN:

1 flac. granulato sospensione estemp. 48 g 10% - A.I.C. n. 027502032;

12 compresse 400 mg - A.I.C. n. 027502044;

Specialità PRIMERAL:

10 supp. 550 mg - A.I.C. n. 024817037;

30 compresse rivestite 550 mg - A.I.C. n. 024817049;

im 6 f. liof. + solvente - A.I.C. n. 024817052;

Specialità UBIMAIOR:

40 compresse 10 mg - A.I.C. n. 025228014;

«50» 14 capsule 50 mg - A.I.C. n. 025228053;

«50» 10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 025228065,

è ora trasferita alla società: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A, 43100 Parma, codice fiscale n. 01513360345.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax»

Estratto decreto n. 333 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Madaus A.G., con sede in Ostemerheimer Strasse, 198, Koln - Germania

Specialità AGIOLAX:

granulato 250 g - A.I.C. n. 023714013;

granulato 100 g - A.I.C. n. 023714025;

granulato 400 g - A.I.C. n. 023714037,

è ora trasferita alla società: Madaus S.r.l., con sede in via Galvani, 33 - 39100 Bolzano, codice fiscale n. 01411710211.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dalmadorm»

Estratto decreto n. 335 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157

Specialità DALMADORM:

30 capsule 15 mg - A.I.C. n. 022717021;

30 capsule 30 mg - A.I.C. n. 022717045,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84, D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5696

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoro-Uracile Roche».

Estratto decreto n. 336 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157

Specialità FLUORO-URACILE ROCHE:

iv 10 flaconi 250 mg 5 ml - A.I.C. n. 020352011,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84, D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152, con variazione della denominazione in: FLUORO-URACILE ICN.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mogadon»

Estratto decreto n. 337 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157

Specialità MOGADON:

30 compresse 5 mg - A.I.C. n. 020731028,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84, D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Librax»

Estratto decreto n. 338 del 21 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157

Specialità LIBRAX:

25 confetti - A.I.C. n. 019711011,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84 D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio n. 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5713

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esportazione di prodotti di carattere umanitario verso l'Iraq - Modifica alla circolare del 28 gennaio 1998, n. 501315. (Comunicato n. P.C. 715270 del 1° luglio 1999).

Con la circolare n. 501315 del 28 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1998, questo Ministero ha indicato le modalità da espletare per l'esportazione verso l'Iraq di prodotti di carattere umanitario.

Atteso che con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1999, sono state ridistribuite

le competenze delle unità dirigenziali di questo Ministero, a modifica di quanto contenuto nella circolare indicata in premessa si comunica che:

l'istanza, redatta in carta semplice e corredata da una copia dell'intera documentazione, dovrà essere indirizzata a:

Ministero del commercio con l'estero;

Dir. gen. per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - UOPAT - Viale Boston, 35 - 00144 Roma;

per le informazioni l'operatore potrà rivolgersi a:

dirigente: tel. 06/59647534, fax 06/59647506;

coordinatore: tel. 06/59932418;

collaboratori: tel. 06/59932295, 06/59932655, 06/59932437, 06/59932480, 06/59932449, fax 06/59932430.

si ribadisce che, per assicurare snellezza all'istruttoria delle pratiche occorre specificare nel contratto concluso in Iraq il codice prodotti delle Nazioni Unite, la descrizione della merce, la quantità ed il valore; i codici N.U. sono disponibili presso l'UOPAT ovvero presso i seguenti siti Internet:

Nazioni Unite Office Iraq Programme: http://www.un.org.depts/oip/

Nazioni Unite Piano di Distribuzione: http://www.un.org./depts/oip/dp6pdf/dp6toc/html

Ministero commercio estero: http://www.mincomes.it

le richieste di proroga della validità delle autorizzazioni già rilasciate devono essere inoltrate prima della scadenza e corredate delle motivazioni;

copia delle richieste di autorizzazione potrà essere anticipata a mezzo fax (ai numeri suindicati) cui dovranno far seguito gli atti in originale, inoltrati con mezzi celeri.

99A5855

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A01D matematiche complementari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5780

COMUNE DI SEGGIANO

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di Seggiano (provincia di Grosseto) in materia di aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1999.

Nell'estratto della deliberazione indicata in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1999, a pag. 119, prima colonna, al punto 1), dove è scritto: «... per l'anno 1998 ...», leggasi: «... per l'anno 1999 ...».

99A5856

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ARQUATA DEL TRONTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,50 per mille non avvalendosi di alcuna delle facoltà di differenziazione delle aliquote né di quelle di incremento della detrazione o riduzione dell'imposta per l'abitazione principale di cui alla legge n. 662/1996, e senza applicazione delle ulteriori facoltà riconosciute ai comuni dalla legge n. 449/1997 e dal decreto legislativo n. 446/1997;

(Omissis).

99E5894

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1998;

2. di riconfermare anche per il 1999 in L. 220.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

99E5895

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77